

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E.NA.ME.F. PER LE CONTROVERSIE FAMILIARI

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è applicabile:

1. Alla mediazione familiare, quale procedura alternativa alle controversie attinenti la gestione dei conflitti familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) per la separazione tra i coniugi; b) divorzio congiunto; c) affido condiviso; d) gestione procedimenti di volontaria giurisdizione, alle quali le parti possono accedere sia su invito del Giudice e sia su iniziativa di taluna o di entrambe le parti;
2. Alla procedura diretta alla redazione di un parere equo redatto da un esperto-mediatore relativo alla equa composizione di un conflitto familiare. La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento si attiva mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Associazione. La domanda può essere inoltrata sia utilizzando l'apposito modulo, sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo, in particolare:

- I dati identificativi delle parti e dell'Associazione
- La sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse
- L'oggetto della domanda
- I dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità nei confronti dell'associazione.

ARTICOLO 3 – LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Associazione amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'associazione o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria tiene un apposito fascicolo, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore familiare designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. Essa fissa il primo incontro informativo con le parti ed eventualmente con i loro difensori, e annota la domanda nell'apposito registro.

Verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro finalizzato all'esperimento del tentativo di mediazione.

La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento; annota la domanda nell'apposito registro e comunica alle parti: il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione.

ARTICOLO 4 – LA MEDIAZIONE FAMILIARE

A) Attivazione della procedura

Per l'attivazione del procedimento di mediazione per le controversie familiari ci si riporta a quanto detto nell'art. 2 del presente Regolamento. La procedura di mediazione familiare viene esperita da un mediatore familiare, e si attiva attraverso il deposito di una istanza e/o domanda, anche congiunta di cui all'art. 2 del presente regolamento.

B) Procedimento

L'associazione fissa il primo incontro tra le parti con un mediatore familiare che conduce l'incontro senza formalità particolari. I mediatori non pongono in essere decisioni relative alla controversia ma aiutano le parti nel trovare un accordo soddisfacente per la ricomposizione della lite.

C) Requisiti del mediatore

Possono essere nominati mediatori familiari, quanti in possesso di un attestato di qualità reso ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, e se designato deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera o del servizio.

D) Partecipazione degli avvocati

Le parti possono partecipare al procedimento con l'assistenza di un avvocato. La presenza dei legali viene valutata e decisa nel corso del procedimento.

ARTICOLO 5 – INCONTRO DI MEDIAZIONE

Salvo diverso accordo, il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi E.NA.ME.F. salvo che non sia concordato altrimenti. In tale caso al mediatore è eventualmente dovuto dalle parti il rimborso di tutte le spese sostenute per il viaggio ed il soggiorno.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento di mediazione non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento medesimo. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo diverso consenso del dichiarante o di colui dal quale le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale della Segreteria sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

ARTICOLO 7 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

Al termine del procedimento, qualora sia emersa un' ipotesi di accordo, il mediatore e/o esperto fissa un incontro per redazione della scrittura di mediazione. Il procedimento si considera concluso quando:

1. le parti raggiungono un accordo amichevole oppure la parte o quelle partecipanti al procedimento di mediazione aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
2. le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
3. le parti non raggiungono un accordo.

In tutti i casi il mediatore forma un verbale in cui dà atto dello svolgimento dell'incontro. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere di una o più delle medesime, o la mancata partecipazione di queste all'incontro di mediazione.

Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti che hanno partecipato alla mediazione, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso l'Associazione. Al termine del procedimento di mediazione il mediatore consegnerà ad ogni parte la scheda di valutazione del servizio che dalle stesse dovrà essere compilata e sottoscritta.